
OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40-BIS D.LGS. N. 165/2001 SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 15/12/2025 RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA (WELFARE) ED ECONOMICA 2025 – PER IL PERSONALE DELLE AREE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la nota comunale prot. n. 84398/2025 del 18/12/2025 trasmessa via PEC dall'Ufficio Relazioni Sindacali, con la quale viene chiesta all'Organo di revisione la certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito all'ipotesi di accordo per il Contratto collettivo integrativo – parte normativa (welfare) ed economica 2025 – per il personale delle aree del Comparto Funzioni Locali – sottoscritta in data 15 dicembre 2025, trasmettendo la seguente documentazione:

- ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto dalle Delegazioni trattanti (di seguito indicato nel presente verbale “CCI”);
- relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al suddetto CCI, rilasciate dal competente Dirigente, predisposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, in conformità alla modulistica ed istruzioni approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – con Circolare n. 25 del 19/07/2012.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO preliminarmente che sussiste la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare la certificazione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito al CCI in esame.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiama la seguente normativa disciplinante i vincoli sulla contrattazione integrativa decentrata:

- D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:
 - art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
 - l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che “(...) *gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in*

- contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...);*
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;*
 - l'art. 40-bis ove, al comma 1, dispone: *“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;*
 - l'art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).
 - il CCNL 16/11/2022 per il personale delle aree del Comparto Funzioni Locali:
 - art. 8, comma 7, *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;*
 - art. 8, comma 9, *“Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.”;*
 - art. 80, comma 3, *“La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.”.*
 - art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al con-*

seguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. (...)”.

Si richiamano, inoltre:

- il Manuale elaborato da ARAN nel marzo 2013 *“La procedura della contrattazione decentrata integrativa”*.
- la Circolare n. 25 del 19/07/2012 (Prot. n. 64981) del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – ad oggetto *“Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”*.

ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI E DEL MEF-RGS

Si richiamano di seguito alcuni orientamenti specificamente riferiti alla contrattazione integrativa decentrata.

- > Corte dei Conti, SRC Lombardia, deliberazione n. 386/2019/PAR del 08/10/2019, ove indica *“che la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi “obbligatorie e sequenziali” (vd. deliberazione SRC Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione SRC Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione SRC Puglia n. 164/2018/PAR; SRC Molise n. 15/2018/PAR) che (...) solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (...) La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (talí risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto (...) deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (...) solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (...)”*. Tale orientamento è stato ribadito, in più occasioni, dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (SRC Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR; SRC Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 29/2018/PAR; SRC Puglia deliberazioni n. 164/2018/PAR e n. 117/2024/PRSE; SRC Molise deliberazione n. 15/2018/PAR).
- > MEF-Rgs Circolare del 05/05/2017, n. 20 *“Circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici”*, ove al paragrafo 7.3 - I controlli sulla contrattazione integrativa - chiarisce che *“Il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le*

clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.”.

ATTI INERENTI LA COSTITUZIONE DEL FONDO E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, il Fondo per le risorse decentrate è articolato in:

- risorse stabili, con caratteristiche di “certezza, stabilità, automaticità” e che restano acquisite al fondo anche per il futuro, quantificate con determinazione dirigenziale;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità”, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo, determinate dall'Organo di Governo dell'Ente.

RICHIAMATE, in proposito:

- la determinazione dirigenziale n. 119 del 24/02/2025, con la quale é stata definita, in via previsionale, la parte stabile del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 relativa al personale delle aree del Comparto, per un importo complessivo di €. 832.920,78;
- la determinazione dirigenziale n. 1112 del 15/10/2025, con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate relativo al personale del Comparto per l'anno 2025 (sulla base degli indirizzi espressi in proposito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 127 del 15/07/2025), nell'importo complessivo di €. 1.300.722,30, come risultante dal prospetto di dettaglio “Allegato 1” alla stessa determinazione dirigenziale n. 1112/2025 a cui si fa espresso rinvio. Detta determinazione è stata positivamente certificata dall'Organo di revisione con Verbale n. 28/2025 (registrato al prot. comunale n. 70034 del 15/12/2025);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 11/12/2025, che autorizza l'incremento del Fondo – parte stabile – per l'anno 2025, per l'importo di €. 100.000,00, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025, nel rispetto dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1, commi 557 e segg. e 562, della Legge n. 296/2006, acquisendo preventivamente, in proposito, la prescritta asseverazione dell'Organo di revisione, come da Verbale n. 33/2025 (registrato al prot. comunale n. 81987 del 09/12/2025).
- la determinazione dirigenziale n. 1507 del 15/12/2025, con la quale il Fondo per l'anno 2025 è stato incrementato per l'importo di €. 100.000,00 ai sensi del sopra richiamato D.L. n. 25/2025, in esecuzione della succitata deliberazione G.C. n. 239/2025. Detta determinazione è stata positivamente certificata dall'Organo di revisione con Verbale n. 36/2025 (registrato al prot. comunale n. 84822 del 19/12/2025).

VERIFICHE ESPERITE DALL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione rileva preliminarmente che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali, nonché agli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti e dal MEF-Rgs:

- l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha ampliato la funzione di controllo dell'Organo di Revisione, che non attiene soltanto alla compatibilità dei costi (e quindi un profilo meramente contabile), ma anche alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, configurandosi, pertanto, un tipo di controllo che investe profili giuridici e finanziari, con conseguente necessità, in capo all'Organo medesimo, di verificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola Amministrazione, ma anche con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con

particolare attenzione per le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 157/2020 del 12/02/2020).

- la certificazione dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, dell'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori, nonché alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- si deve, pertanto, ritenere che il controllo esperito dall'Organo di revisione non possa non estendersi anche alla valutazione al merito delle scelte contrattuali (ARAN, *“La procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali”*, marzo 2013);
- la Corte dei Conti, SRC Piemonte, con deliberazione n. 112/2019/SRCPIE/PRSP, richiama espressamente la Circolare n. 20/2017 del MEF-Rgs, invitando l'Organo di revisione a dare puntuale attuazione agli obblighi rientranti nella propria funzione di controllo con la diligenza qualificata richiesta dalla particolare delicatezza e complessità dell'incarico ricoperto.
- detti controlli e conseguente certificazione vanno effettuati prima dell'autorizzazione, da parte dell'Organo esecutivo dell'Ente, alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

Stante quanto sopra esposto, l'Organo di revisione ha verificato che l'ipotesi di CCI sottoscritta il 15/12/2025:

- è corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, predisposte in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. – con Circolare n. 25 del 19/07/2012;
- viene correttamente operata la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, articola nelle seguenti tre fasi obbligatorie e sequenziali:
 - individuazione delle risorse in bilancio;
 - adozione dell'atto di costituzione del Fondo risorse decentrate (costituzione del vincolo contabile sulle risorse);
 - sottoscrizione del contratto decentrato annuale (perfezionamento dell'obbligazione);
- è finalizzata a disciplinare la parte normativa (limitatamente al welfare – artt. 1 – 6), nonché la parte economica (relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo – art. 7) per l'annualità 2025;
- le disposizioni contenute nella pre-intesa in esame risultano conformi alla normativa vigente in materia, nonché ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- i criteri previsti per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 risultano essere conformi alle disposizioni di legge ed ai principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse;
- il CDI in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opererà, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle effettive disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate, costituito come sopra indicato;
- nella Relazione illustrativa è stato attestato il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riferimento al fatto che l'erogazione del salario accessorio legato alla performance collettiva ed individuale verrà disposta soltanto al termine del ciclo della performance, previa verifica dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PEG e nel PIAO (Piano della performance), in coerenza con il sistema di valutazione in vigore nell'Ente;
- nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV), a cui si fa espresso rinvio, è attestata la compatibilità e coerenza economico-finanziaria tra la previsione di costituzione del Fondo 2025 e la

previsione di utilizzo dello stesso, nonché con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziato al Fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2025.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012, con riferimento all'ipotesi di accordo per il CCI sottoscritta in data 15 dicembre 2025, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

D À A T T O

- preliminarmente, che il CCI in esame é finalizzato a disciplinare la parte normativa (limitatamente al welfare – artt. 1 – 6), nonché la parte economica (relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo – art. 7) per l'annualità 2025 per il personale delle aree del Comparto Funzioni Locali;
- che il CCI in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso opererà, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle effettive disponibilità del relativo Fondo per le risorse decentrate, regolarmente costituito per l'annualità 2025, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e successivamente integrato, rispettivamente con le sopra richiamate determinazioni dirigenziali n. 1112/2025 e n. 1507/2025, positivamente certificate dall'Organo di revisione;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di CCI, redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.Lgs. n. 165/2001, risultano conformi allo schema ed ai contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012.

C E R T I F I C A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022:


- a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo normativo ed economico-finanziario;
- b) che, conseguentemente, l'ipotesi di CCI per il personale delle aree del Comparto Funzioni Locali, oggetto della presente certificazione, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità finanziarie quantificate per l'esercizio finanziario 2025, come dettagliatamente riportato nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV).

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Dirigente dell'Area 4 di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, alla Dirigente dell'Area 1 preposta alla gestione del personale, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. PIETRO RAPELLI – presidente



Firmato digitalmente da:
Pietro Rapelli
Data: 19/12/2025 16:43:49

dott.ssa SIMONA VITTORIANA CASSARÀ – componente



Firmato digitalmente da:
Simona Vittoriana Cassarà
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: Ordine
Commercialisti ed Esperti
Contabili Busto Arsizio
Data: 19/12/2025 17:58:56

rag. ROBERTO MIDALI – componente



Midali Roberto
19.12.2025 13:12:41 GMT+00:00